



**Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Lìedia de Bulsan**

Faculty of Economics and Management

Bachelor in Economics and Management

Bachelor Thesis

**IL FALSO IN BILANCIO ALLA LUCE DELLA PIÙ
RECENTE GIURISPRUDENZA**

Candidate: Giorgia Bontorin

Supervisor: Prof. Massimiliano Bonacchi

Date final exam: 16.09.2019

“Mentre il rigore morale e l’onestà non sono contagiosi, l’assenza di etica e la corruzione lo sono, e possono moltiplicarsi esponenzialmente con straordinaria velocità.”

Camilleri A. (2014), Segnali di fumo, De Agostini Libri S.p.A., Novara

Abstract

ITALIAN

La tesi vuole analizzare la disciplina del falso in bilancio in quanto reato nel contesto di diritto penale societario e politica criminale, alla luce della “Legge Anticorruzione” 27/5/2015 n. 69 e delle successive sentenze in merito. Vengono commentati i vari casi giurisprudenziali successivi alla riforma per comprendere come questi integrano i principi generali atti ad individuare i casi di falso in bilancio. In particolare, si esamina l’ambiguità che reca la riforma nel caso di falso in bilancio valutativo, vista l’abbondanza dei procedimenti valutativi nella redazione del bilancio d’esercizio. Quindi, si mettono in relazione la disciplina di redazione del bilancio d’esercizio con i principi contabili, da un lato e con il falso in bilancio, dall’altro. Infine, si identificano le principali procedure volte a prevenire il rischio di falso in bilancio. Nella sua interezza, la tesi cercherà di divulgare un’utilità pratica a livello professionale, nell’ottica dei professionisti della redazione e della revisione del bilancio di esercizio, entrambi molto spesso ignari delle conseguenze penali frutto di azioni negligenti nell’ambito della propria professione.

GERMAN

Die Bachelorarbeit zielt darauf ab, die Disziplin der Falschbuchhaltung als Straftat im Rahmen des Wirtschaftsstrafrechts und der Strafrechtspolitik im Lichte des "Anti-Korruptionsgesetzes" 27.05.2015 n. 69 und der nachfolgenden Urteile zu diesem Thema zu analysieren. Ziel ist es, zu den verschiedenen rechtswissenschaftlichen Fällen nach der Reform Stellung zu nehmen, um zu verstehen, wie diese allgemeine Grundsätze zur Identifizierung von Fällen der Falschbuchhaltung integrieren. Insbesondere geht es darum, die Inhalte der Reform in Bezug auf Falschbuchhaltung, angesichts der Fülle von Bewertungsverfahren bei der Erstellung des Jahresabschlusses, auf dessen Ambiguität zu überprüfen. Demzufolge wird die Disziplin der Erstellung des Jahresabschlusses mit den Rechnungslegungsgrundsätzen auf der einen Seite und mit der falschen Buchhaltung auf der anderen Seite in Verbindung gebracht. Anschließend, werden die wichtigsten Verfahren für die buchhalterische Diagnose von Falschbuchhaltung identifiziert. Insgesamt besteht das Ziel der Bachelorarbeit darin, einen praktischen Nutzen auf

professioneller Ebene zu vermitteln, insbesondere für jene Fachleute, welche sich mit der Vorbereitung und Überprüfung der Jahresabschlüsse beschäftigen. Beide sind sich der strafrechtlichen Folgen fahrlässiger Handlungen in ihrem Beruf sehr oft nicht bewusst.

ENGLISH

The aim of this thesis is to analyze the Italian discipline on manipulation of accounts as a crime in the corporate criminal law, in the light of the "Anti-Corruption Law" 27/5/2015 n. 69 and the subsequent stand of case law. It comments on the several judicial cases following the reform to understand how they improve the general principles that are used to identify behaviours of manipulation of accounts. In particular, the thesis focuses on the ambiguity of the reform given the wide amount of valuation procedures involved in the preparation of financial statements. In addition, it relates the discipline of drawing up the financial statements with accounting standards, on the one hand, and with the manipulation of accounts, on the other. Finally, the main procedures aimed at the prevention of accounting manipulation have been described. All in all, the thesis will try to provide a practical and professional usefulness, from the preparers and auditors' perspectives, as they are both often unaware of the criminal consequences of negligent actions within their jobs and responsibilities.

Prefazione e Ringraziamenti

Nel corso della storia è stata dedicata particolare attenzione al tema delle false comunicazioni sociali nel contesto delle leggi anticorruzione, da parte del legislatore, degli esperti contabili e dei protagonisti della redazione del bilancio di esercizio. Il falso in bilancio è stato oggetto di una recente riforma del 2015 da parte del governo Renzi (2014-2016), denominata “Legge Anticorruzione”, il quale torna in questa sede ad essere un reato punito con sanzioni severe. Tuttavia, nei casi giurisprudenziali successivi, le interpretazioni divergenti non sono state poche.

Lo stimolo di scegliere questo tema come argomento della mia tesi di laurea e di studiarlo approfonditamente è nato grazie all’interesse, nell’ultimo anno del corso di laurea in Economia e Management per i principi contabili italiani e la loro legislazione. La possibilità infatti di integrare uno studio prettamente economico-aziendale con un focus giurisprudenziale, mi ha fin da subito entusiasmata. Così ho potuto meglio conoscere una sezione molto delicata del Codice Civile, nutrendo in via trasversale la mia passione per la cosa pubblica, la giustizia, il rispetto della legge e della sovranità dello Stato.

Per questi motivi, a lavoro concluso, vorrei ringraziare il Prof. Bonacchi e il Dott. Menicacci per avermi incoraggiata in questa esperienza e per avermi assistito fin dai primi inizi. Vorrei anche ringraziare in particolare il Dott. Gröbner, amministratore di REVI & Partners, e tutto il suo team per aver fin da subito sostenuto il mio progetto, assistendomi nel dargli un’adeguata rilevanza all’interno della società di revisione.

INDICE

1. Introduzione.....	7
2. La redazione del bilancio di esercizio	9
2.1. Il sistema normativo, i principi di redazione e le finalità	9
2.2. Le aree di bilancio a maggiore intensità valutativa	10
2.3. La naturale contrapposizione tra organo amministrativo e organo di controllo	12
3. Inquadramento normativo e ordinamentale del falso in bilancio ...	16
3.1. Elementi costitutivi del falso in bilancio come reato societario	16
3.2. La disciplina penale nel falso in bilancio	18
4. L'evoluzione del falso in bilancio nella recente giurisprudenza	24
4.1. La riformulazione del falso in bilancio	24
4.2. Le principali sentenze di riferimento e interpretazioni della giurisprudenza	29
4.3. Casistiche di falso in bilancio emergenti dalle sentenze di riferimento	33
5. Prevenzione del rischio di falso in bilancio	37
5.1. Il sistema di controllo interno, i relativi presidi e i protocolli generali per la prevenzione del falso in bilancio	37
5.2. Modello di risk-assessment del falso di bilancio.....	39
6. Conclusione	45
7. Bibliografia	47

1. Introduzione

Le parole chiave di questa tesi di laurea triennale sono “falso” e “bilancio”, nel metterle una a fianco all'altra si entra in una discussione molto attuale, per appunto nella disciplina del falso in bilancio alla luce della più recente giurisprudenza. Partendo dalla natura informativa del bilancio di esercizio, il falso in bilancio si traduce facilmente in “false informazioni societarie”, e successivamente, nel linguaggio più comune e colloquiale del ventunesimo secolo, in *fake news*. Il bilancio di esercizio costituisce uno strumento di informazione per i soggetti interni ed esterni alla società per consentire a tutti gli interessati di formulare un giudizio sulla situazione dell'impresa. Quando questo venisse falsificato, darebbe una rappresentazione distorta della realtà aziendale che si potrebbe tramutare in conseguenze penalmente perseguibili e economicamente dannose per tutti gli interessati, dall'imprenditore all'agente esterno.

La vera questione delicata riguardante l'applicabilità della figura del falso in bilancio presenta due aspetti. Il primo riguarda la difficoltà di accertare una falsità rilevante. Il secondo aspetto verte sulla condotta abusiva degli amministratori attraverso la costituzione di fondi neri che possono avere un'influenza sul bilancio, di tipo qualitativo e/o quantitativo. Tutto sommato, l'uso della falsità in bilancio, subisce i limiti derivanti dalle fattispecie interessate e dalla loro pratica applicabilità, ma anche quelli delineati dalla riformata disciplina del falso in bilancio in quanto reato nel contesto di diritto penale societario e politica criminale, alla luce della “Legge Anticorruzione” 27/5/2015 n. 69 e delle successive sentenze di merito e di legittimità.

Questa tesi mira, in primo luogo, a mettere in relazione la disciplina di redazione del bilancio d'esercizio con i principi contabili; in secondo luogo, a esporre i vari casi giurisprudenziali successivi alla riforma per comprendere come questi integrano i principi generali atti ad individuare i casi di falso in bilancio elevando gli obiettivi e le conseguenze della legge n. 69/2015. In particolare, la tesi si concentra sull'ambiguità che reca la riforma nel caso di falso in bilancio valutativo, vista l'abbondanza dei procedimenti valutativi nella redazione del bilancio d'esercizio. Infine, la tesi si propone di rilevare le principali procedure volte a diagnosticare contabilmente il falso in bilancio, cercando di divulgare un'utilità pratica a livello professionale, nell'ottica dei professionisti della redazione e della revisione del bilancio di esercizio. Si vogliono

individuare i comportamenti da attuare in prevenzione del rischio di falso in bilancio, rivolgendosi soprattutto a quei soggetti ai vertici di una società che in piena onestà e in buona fede sono spesso ignari delle conseguenze penali frutto di azioni negligenti nell'ambito della propria professione.

2. La redazione del bilancio di esercizio

2.1. Il sistema normativo, i principi di redazione e le finalità

Il Codice Civile disciplina la redazione del bilancio nella Sezione Nona, Capo Quinto, Titolo Quinto, Libro Quinto, nello specifico gli articoli da 2423 a 2427. È qui che il legislatore illustra la struttura e il contenuto del bilancio, in tutte le sue parti, detta i criteri di redazione e i canoni di valutazione e indica il contenuto della nota integrativa.

Il bilancio è essenzialmente un documento dal contenuto valutativo, in cui confluiscono dati certi, stimati e congetturati, la cui funzione è di base una funzione informativa/comunicativa. Attraverso il bilancio si forniscono notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda, a tutela non solo dei diretti interessati, i soci e i creditori, ma anche dei futuri soggetti che potrebbero entrare in contatto con l'azienda. Esso rappresenta pertanto il documento più rilevante per la comunità economico-finanziaria in cui è inserita l'impresa, dal momento che è concessa ai destinatari dell'informazione la facoltà di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di contenuto soprattutto valutativo. Tali valutazioni su ulteriori valutazioni non sarebbero possibili se non esistessero i criteri imposti e/o suggeriti dal legislatore nazionale (artt. 2423 e ss. c.c.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE) e risultato dell'elaborazione dottrinale da parte di soggetti "certificatori", quali l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'*International Accounting Standard Board* (IASB), a livello internazionale (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria [AIAF], 2018).

Così, le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 c.c.) si esprimono e prendono forma attraverso i principi (art. 2423bis c.c.) e i criteri di valutazione (art. 2426 c.c.) dettati dal legislatore nazionale, sottostanti i principi contabili nazionali ed internazionali.

Con il fine di soddisfare i bisogni impliciti ed espliciti del documento contabile, il redattore elabora i quattro documenti che costituiscono il bilancio. Infatti, con lo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), l'amministratore della società rappresenta la situazione patrimoniale, con il conto economico (art. 2425 c.c.) la situazione reddituale e con il rendiconto finanziario (art. 2425ter c.c.) la situazione finanziaria. Infine, la nota integrativa (art. 2427 c.c.), rappresenta il documento in cui il redattore del bilancio va a dettagliare e commentare le macro-classi, classi e voci dei tre documenti appena

nominati, in generale accadimenti relativi ad una gestione aziendale passata. Mentre la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) riguarda eventi sia passati che futuri interpretati con una certa soggettività dall'amministrazione.

Si lascia concludere che il bilancio, redatto in fede alle norme civilistiche, non ha come primario obiettivo quello di rappresentare il valore economico dell'azienda, ma quello di rappresentare il suo valore legale. Questo valore sarebbe così capace, secondo il legislatore, di garantire e tutelare i diritti sociali e patrimoniali degli *users* del bilancio. Si parla di "vero legale" per dire che il redattore del bilancio commette un falso nelle comunicazioni sociali ai sensi degli artt. 2621 c.c. e ss. nel momento in cui si discosti in maniera rilevante dai principi di redazione, dai criteri di valutazione, dai principi contabili emanati dall' OIC e dallo IASB (cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016).

In presenza di una normativa ampia ed esaustiva, le clausole generali di chiarezza, veridicità e correttezza, ma anche i principi di redazione (prudenza, continuità aziendale, principio di prevalenza della sostanza sulla forma, competenza economica, costanza dei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità) si esprimono attraverso calcoli, criteri e metodi di valutazione della dottrina aziendalistica scelti, determinati e applicati con uniformità, neutralità, inerenza, con ragionevolezza economica e completezza. Clausole e principi di redazione non possono essere esaminati gli uni separati dagli altri ma si intrecciano, presupponendo gli uni l'esistenza degli altri, contenendo appunto gli obiettivi di fondo del bilancio e non un insieme di regole contabili astratte tramite le quali rilevare i diversi fatti di gestione.

2.2. Le aree di bilancio a maggiore intensità valutativa

Il nuovo falso in bilancio associato ai principi contabili e di revisione lascia dubitare sulla valenza delle poste valutative in bilancio, i cui principi particolari sono disciplinati dall'art. 2426 c.c. Vedremo pertanto di seguito, al paragrafo 4, le discussioni interne alla giurisprudenza in tale ambito, nominando alcune sentenze chiave.

Occorre anzitutto inquadrare i processi di valutazione. L'intero bilancio è oggetto di un processo di composizione complesso e caratterizzato da notevoli aree di indeterminatezza, per questo le valutazioni assumono un ruolo centrale. Una valutazione o una stima contabile viene definita come la misurazione approssimata di una voce di bilancio per la quale non sussiste un metodo di rilevazione oggettivo.

Il redattore passa da utilizzare dati storici, prospettici e assunzioni, all'impiego di algoritmi di calcolo e di formule matematiche, al continuo confronto con le precedenti stime e i dati consuntivi (contabili, gestionali, previsionali, analisi di mercato, di vendita, etc.), infine all'approvazione e autorizzazione formale da parte della direzione di tutte le stime contabili. L'ultimo momento della valutazione, nello specifico, è dato dall'accostamento di una grandezza numerica a ciò che si desidera valutare, ovvero la quantificazione della realtà oggetto di valutazione. È questo un punto di estrema delicatezza perché lascia ampia discrezionalità agli amministratori che arbitrariamente potrebbero gonfiare l'utile di esercizio o ridimensionare le perdite, sopravvalutando le attività di bilancio, o sottovalutando le passività. Viceversa, sottovalutazioni dell'attivo e sopravvalutazioni del passivo sono ulteriori azioni aziendali arbitrarie che ledono l'utile dando forma alle c.d. "riserve occulte", ovvero utili conseguiti dalla società non espressamente disposti in bilancio a causa del "gioco" delle valutazioni (Campobasso, 2015). Pertanto, di fronte ad un sistema ispirato ai criteri della prudenza, prima dei quali sono poste le clausole generali di verità, correttezza e chiarezza, risultano illecite le pratiche di sopravvalutazione e sottovalutazione in entrambi i sensi. Restano lecite unicamente le valutazioni prudenziali degli amministratori, mantenute nel rispetto della legge e motivate adeguatamente nella nota integrativa di bilancio. Tuttavia, risulta in questa sede evidente che non sempre è facile distinguere le mosse arbitrarie e inattendibili degli amministratori che mirano a creare "riserve occulte".

Le stime portate avanti dal management dell'azienda possono essere arricchite da pareri di terzi esperti incaricati dalla società. Sono qui necessari l'esistenza di una realtà da valutare e il forte legame con i dati interni ed esterni recuperati associati alle prassi di calcolo riconosciute dalla dottrina aziendale e dai principi contabili applicati. La mancanza di tutto ciò ha poco a che vedere con la soggettività della valutazione ma risulta sostanzialmente in una valutazione non corrispondente al vero, errata.

I criteri in vigore nell'odierna disciplina, riformati in più punti nel 2015, e nel sistema dei principi contabili internazionali, restringono ulteriormente la libertà tecnica degli amministratori. Ispirandosi al principio della prudenza, il Codice Civile si basa sul criterio del costo storico di acquisto o di produzione del bene contabilizzato per la maggior parte delle immobilizzazioni (materiali e immateriali con relativi ammortamenti e svalutazioni), con alcune regole particolari per alcune di esse (partecipazioni, titoli, costi pluriennali, avviamento). Un altro esempio di posta valutativa sono i crediti, valutati

secondo il valore di presumibile realizzo, con annessi ricavi e costi imputati secondo il principio del costo ammortizzato. Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al *fair value* (valore di scambio o di mercato del cespite da valutare). Gli altri cespiti dell'attivo circolante, rimanenze, titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritti al costo di acquisto o di produzione ovvero, se minore, al valore di realizzo ricavabile dall'andamento del mercato. Per quanto riguarda le operazioni in valuta estera che hanno ad oggetto pagamenti in denaro, esse sono iscritte al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Tra i casi di mere valutazioni rientrano anche i casi di imposte differite e la loro relativa recuperabilità; ricavi aventi valutazione numeraria non immediata; accantonamenti a fronte di un contenzioso fiscale o legale; accantonamenti vari (come resi e garanzia prodotti); lavori pluriennali in corso di esecuzione e percentuale di completamento, e altre casistiche.

2.3. La naturale contrapposizione tra organo amministrativo e organo di controllo

In fase di redazione del bilancio, la corretta collaborazione tra organo amministrativo e di controllo gioca un ruolo fondamentale. Alla sua base c'è il rapporto di fiducia reciproco, derivante da una solida struttura amministrativa. Questo si può riversare, per atto degli amministratori al vertice della società nella facilità a trarre in inganno i sindaci nell'esercizio del loro compito specifico di revisione del bilancio. L'obbligo di attivazione dei sindaci, i quali potrebbero non percepire una situazione diversa da quella esposta e quindi non riuscirebbero ad impedire l'evento dannoso da parte degli amministratori, è giustificabile quando sussistono gli strumenti adeguati e le informazioni necessarie e sufficienti a diagnosticare l'inganno perpetrato a loro danno (cass. pen., sez. V, sent. n. 1775/2016). I componenti del collegio sindacale concorrono nel reato di falso in bilancio commesso dall'amministratore della società anche a causa dell'omissione dell'esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 c.c. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione ma si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela dell'interesse di soci e creditori (cass. pen., sez. V, sent. n. 18985/2016).

In alcuni casi, come nelle società di capitali, l'organizzazione interna dell'azienda incardina nel collegio sindacale una figura ormai nota tra gli organi di controllo, l'Organismo di Vigilanza (OdV) del d.lgs 231/2001. Esso riferisce direttamente al CdA

con piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti affidatigli. Esso vigila, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, sul funzionamento e sull'osservanza del 'Modello 231', chiamato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MoG), da parte degli organi aziendali, del personale dipendente, dei fornitori, dei collaboratori e di altri soggetti terzi, con particolare riguardo alle aree sensibili. Ha il compito di curarne l'aggiornamento e verificarlo attraverso l'analisi delle aree aziendali d'attività, dei rischi potenziali e la valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli preventivi, con periodicità tale da permettere l'individuazione in tempo reale di situazioni anomale. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche e allo stesso tempo ad aggiornare il MoG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti del contesto normativo. Esso ha come finalità ultima l'esonero della responsabilità amministrativa attraverso una chiara regolamentazione aziendale e specifici protocolli operativi.

La fattispecie del falso in bilancio rientra nella disciplina penale in quanto reato societario, pertanto sua fonte diretta è anche il d.lgs. n. 231/2001 e in particolare l'art. 25ter "Reati societari", nella sezione III "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale", che non fornisce una definizione di reato societario e delle sue tipologie bensì dà un elenco di diciotto diverse fattispecie di reato societario, tra cui il falso in bilancio, con le relative sanzioni.

Inizialmente si può differenziare ciò che è considerato corruzione da ciò che invece è contenuto nel d.lgs. n. 231/2001. Una prima differenza la si può trovare nel fatto che la corruzione tra privati avviene solitamente su iniziativa di una o più persone interne all'azienda per perseguire determinate finalità della stessa danneggiando gli interessi di una specifica controparte commerciale, invece il reato societario di falso in bilancio è qualcosa che tocca il mondo esterno dell'azienda, provocando ingiustamente un danno ad un'ampia generalità di portatori d'interesse.

I soggetti protagonisti di tale decreto sono persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (a norma dell'art. 11 della legge n. 3/2000). Coloro che invece vengono esclusi sono gli enti come lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed economici, gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, per i quali vigono ulteriori norme sulla prevenzione e lotta alla corruzione. Il presente decreto, rivolto quindi alla generalità degli enti commerciali, disciplina la responsabilità degli enti di

diritto privato per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, punibili attraverso una sanzione di tipo pecuniario o interdittivo, con confisca o pubblicazione della sentenza.

Con il d. lgs. n. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito. L'ampliamento della responsabilità vuole coinvolgere nella punizione di questi illeciti penali il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci. Le categorie di soggetti coinvolti in un sistema 231 sono due: i soggetti in posizione apicale, ovvero soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi. I presupposti di responsabilità d.lgs 231 possono essere oggettivi, nell'interesse o a vantaggio della società, o soggettivi. Nel primo caso, la responsabilità dell'ente è sempre esclusa quando le persone fisiche appartengono alla categoria dei soggetti apicali o a quella dei sottoposti, ed hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o in quello di soggetti terzi rispetto all'ente. Nel secondo caso, la responsabilità è di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure di coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza all'interno di essa.

Ai fini dell'art. 25ter co.1 del d.lgs. n. 231/2001, sono rilevanti le modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 (articolo 12) in materia di responsabilità amministrativa degli enti. La portata delle modifiche può essere riassunta in una revisione delle sanzioni a carico dell'ente, che sono state in generale inasprite. Infatti, le sanzioni pecuniarie previste per l'illecito amministrativo conseguente ai nuovi reati di cui agli artt. 2621, 2621bis, e 2622 c.c. sono state più che raddoppiate rispetto a quelle precedenti. In sostanza, per l'illecito di cui all'art. 2621 c.c., la sanzione è oggi da duecento a quattrocento quote; per l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621bis c.c. è da cento a duecento quote; per l'illecito di cui all'art. 2622 c.c., è da quattrocento a seicento quote. Con il termine "quota" il legislatore vuole intendere un'unità di misura alla quale corrisponde un valore monetario (da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro). Il giudice di fatti determina in una prima fase il numero di quote attribuibili alla tenuità dell'illecito amministrativo e in una seconda fase pone in essere un calcolo moltiplicativo tra il numero complessivo di quote e il valore monetario della singola quota, determinato dal giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. La riforma non fa alcun richiamo all'art. 2621ter

c.c., per il quale il giudice deve valutare l'ipotesi della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Pare però che la nuova formulazione non sia atta ad apportare grandi impatti dal punto di vista della mappatura dei rischi e dei protocolli di prevenzione. Ciò nonostante, gli articoli 6 e 7 del decreto dispongono la facoltativa adozione da parte dell'ente di peculiari strumenti di prevenzione del rischio di commissione di un reato presupposto (da parte di soggetti apicali o sottoposti) prescrivendo le condizioni, le modalità e le cautele da assumere. Il modello è da intendersi un sotto-sistema di controllo interno, indirizzato alla prevenzione di alcuni comportamenti e condotte che potrebbero configurare ipotesi di reato e con riferimento ai reati tassativamente elencati dal legislatore. Per questo una valutazione e identificazione dei rischi, associate ad un controllo interno saranno di fondamentale importanza nella prevenzione del falso in bilancio e verranno introdotte nella fase conclusiva della tesi.

3. Inquadramento normativo e ordinamentale del falso in bilancio

3.1. Elementi costitutivi del falso in bilancio come reato societario

La fonte primaria del reato di falso in bilancio ha origine nel Titolo Undicesimo del Libro Quinto del Codice Civile agli artt. 2621, 2621bis, 2621ter e 2622, il quale è stato profondamente modificato dalla “Legge Anticorruzione” n. 69/2015. In seguito, si riporta per intero il contenuto della riforma e quindi la base legislativa dell’intera tesi.

La Legge n. 69/2015 è suddivisa in due capi. Al capo I troviamo, dall’art. 1 all’art. 8, le “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.” Il capo II invece, dall’art. 9 all’art. 12, è intitolato “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”.

L’articolo 9 riporta una modifica all’art. 2621 del c.c.: esso è sostituito dal seguente:

“Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L’articolo 10 introduce nell’ordinamento italiano gli articoli 2621-bis e 2621-ter del c.c.

Dopo l’articolo 2621 del c.c. sono inseriti i seguenti: *“Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In*

tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.

L’art. 11 riporta la modifica all’art. 2622 del c.c., come segue: esso è sostituito dal seguente: *“Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L’articolo 12 infine espone le modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari: *“all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»; b) la lettera a) è*

sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»; c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»; d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»; e) la lettera c) è abrogata”.

3.2. La disciplina penale nel falso in bilancio

La responsabilità penale di fronte al falso in bilancio tiene in considerazione diversi principi. I tre principi generali sono: la materialità, l'offensività (tenuità del fatto) e la colpevolezza. Essi rilevano i comportamenti che ledono beni giuridicamente tutelati purché sia possibile attribuirne la commissione con rimprovero. I principi sono definiti sulla base della pena principale prevista, per ciascuno di essi, in delitti (puniti con ergastolo, reclusione o multa) e contravvenzioni (punite con arresto o ammenda). La distinzione fonda molti istituti di diritto penale sostanziale (elemento soggettivo, tentativo, oblazione, etc.).

In accordo con il principio di offensività, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità delle fattispecie concreta, che tenga conto ai sensi dell'art. 133 c.p., co.1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse ricavabile e dell'entità del danno o del pericolo (cass. pen., sez. un., sent. n. 13681/2016). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., co.1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (art. 131bis co.1 c.p.). Successivamente, deve essere rispettato anche il principio di frammentarietà, dal momento che il diritto penale, che enuclea condotte meritevoli di sanzione penale, è diritto di modalità di lesione (l'illecito penale è descritto con fattispecie molto dettagliate) e non di lesione in senso stretto (carattere del diritto civile che presenta fattispecie molto più sommarie). Al tempo stesso, il principio di sussidiarietà, garantisce che la sanzione penale colpisca soltanto quelle condotte non altrimenti impedibili. La verifica del rispetto del principio di

determinatezza della norma penale va condotta non solo valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. In mancanza di dati troppo generali, è concesso al giudice di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, purchè sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile e, correlativamente, un giudizio che possa permettere al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo (c. cost., sent. n. 327/2008).

Le componenti del reato sono l'elemento materiale, l'elemento soggettivo e l'antigiuridicità (l'esistenza o meno di scriminanti).

L'individuazione dell'elemento materiale protetto dalla norma sul falso in bilancio risulta piuttosto controversa. Parte della dottrina ritiene che esso sia da identificare nella trasparenza dell'informazione societaria, secondo invece un diverso orientamento, più semplicemente, l'oggettività giuridica è il patrimonio sociale dell'azienda.

L'elemento soggettivo del reato è configurato dalla portata dell'intenzione umana. Il delitto è dolo (o secondo l'intenzione) quando l'evento dannoso o pericoloso è dell'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo che sussiste nel caso di falso in bilancio è duplice: oltre alla consapevolezza dei dati esposti, la norma esige che la condotta sia finalizzata allo scopo di "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" (dolo specifico). Il delitto può essere preterintenzionale (o oltre l'intenzione) quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello dovuto dall'agente. Esso è invece colposo (o contro l'intenzione), quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 co. 1 c.p.). Per quanto riguarda le cause di esclusione del dolo e della colpa bisogna ricondursi al concetto di forza maggiore, ovvero un fatto imponderabile, impreveduto ed imprevedibile che non può ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente (cass. pen., sez. III, sent. n. 30526/2016).

Esistono diverse tipologie di reato. Si parla di, reati commissivi (con giudizio di fatto) o reati omissivi (con giudizio di diritto). Il reato omissivo può essere improprio, poiché non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo

(art. 41 co. 2 c.p.). I reati si classificano ulteriormente in materiali (con fattispecie che comprende condotta, nesso eziologico ed evento) o formali (con fattispecie che si esaurisce nella mera condotta); reati di danno (con fattispecie che comprende la lesione effettiva del bene giuridico) o di pericolo (con fattispecie che si limita a porlo in pericolo); reati a condotta libera (con fattispecie che contempla qualsiasi condotta) o a condotta vincolata (con fattispecie che contempla solo una particolare modalità di lesione). Il reato si può inoltre manifestare come delitto tentato (ovvero un atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica) (art. 56 co.1 c.p.) oppure come reato circostanziato, commesso in modo tale da meritare un rimprovero più (circostanza aggravante) o meno (circostanza attenuante) rigido rispetto alla forbice edittale relativa al reato semplice (art. 59 e ss. c.p.).

Il reato si consuma quando termina la condotta tipica prevista dalla legge penale. Il reato di falso in bilancio ha natura istantanea e pertanto si consuma nel momento in cui avviene la comunicazione falsa o incompleta. Anche solo il tentativo di reato è ammissibile ai fini di condanna penale. Nel reato permanente il reato si consuma quando cessa la permanenza (ad esempio: quando le scritture vengono distrutte o sono poste a disposizione dell'autorità). La consumazione, a livello sostanziale, segna il limite della responsabilità concorsuale: consumato il reato non è più possibile concorrere e le condotte successive o rilevano quali autonome ipotesi di reato (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, favoreggiamento reale) o costituiscono ipotesi irrilevanti.

Ci sono due tipologie di nessi casuali. La prima sussiste quando secondo un giudizio controfattuale sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che l'evento si sarebbe verificato. La seconda esprime che non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso casuale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile. Il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va anche riconosciuto il nesso causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, alla produzione dell'evento (c. cass., sez. un., sent. n. 30328/2002). Un fatto spesso ricorrente è quando un terzo affermi che la propria volontà negoziale con la società sia stata determinata da

bilanci non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a sottoscrivere il contratto. Chi si duole della falsità di dati contabili è tenuto a dimostrare il nesso causale tra l'illecito compiuto dagli amministratori e la propria determinazione a concludere il contratto, da cui sia derivato direttamente il danno. Per affermare la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci è necessario che il socio o il terzo non siano in grado, con l'ordinaria e minima diligenza, di verificare le effettive condizioni economiche e patrimoniali della società. Se questo non avvenisse, verrebbe meno il necessario nesso di causalità tra il dolo dell'amministratore e il pregiudizio del terzo (tribunale di Catanzaro, sent. n. 20411/2018).

In tema di colpa professionale, l'obbligo di attivazione dello specialista redattore del bilancio emerge in virtù del contratto sociale, grazie al quale egli va ad assumere una posizione di garanzia della tutela del suo cliente ed anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità dell'azienda o dei destinatari delle informazioni contabili.

È opportuno a questo punto chiarire il concetto di errore. Gli errori sono inesattezze od omissioni di valori o di informazioni qualitative di natura non intenzionale. Le frodi invece si riferiscono a inesattezze di natura intenzionale. La significatività di un errore è l'ampiezza di una omissione o di un errore contenuto nelle informazioni (contabili), a causa della quale, alla luce delle circostanze, diventa probabile che il giudizio di una persona ragionevole che si affida a tali informazioni cambierebbe o sarebbe influenzato dall'omissione o errore. L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo (art. 47 co.1 c.p.). Mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento dell'azione comporta l'accettazione del rischio nella causazione dell'evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale (cass. pen., sez. III, sent. n. 37837/2014). Può subentrare anche l'errore indotto dall'altrui inganno. Nell'ipotesi di cui all'art. 48 c.p. infatti, il soggetto punibile non commette l'azione tipica prevista dalla norma incriminatrice, ma determina le condizioni affinché altri - incorrendo in errore - la commettano. La legge in questo caso non punisce l'autore della condotta tipica, ma il solo "determinatore" (cass. pen. sez. I, sent. n. 42043/2014).

Le scriminanti (elementi che costituiscono motivi di non punibilità) sono eccezioni ai divieti stabiliti dalle singole fattispecie incriminatrici. È come se il legislatore avesse istituito dei divieti derogati in alcuni casi specialmente indicati dalla legge, avendo l'effetto di rendere lecito, e talvolta doveroso, il comportamento in generale vietato dalla legge penale. Sono identificabili nel consenso dell'avente diritto, nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere, nella legittima difesa, nell'uso legittimo delle armi e lo stato di necessità (artt. da 50 a 54 c.p.).

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato di falso in bilancio è un reato proprio che ammette fra gli autori del fatto penalmente rilevante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. In forza dell'art. 2639, co.1 c.c., il reato può essere commesso anche dai soggetti che svolgono la medesima funzione indicata dalla norma incriminatrice, e da coloro che esercitano in via di fatto i poteri tipici inerenti la qualifica. Le ipotesi di concorso commissivo (art. 110 c.p.) di un agente estraneo nel reato in questione ricorrono nei casi in cui il protagonista non è investito formalmente dei poteri gestionali tipici, né li esercita di fatto, ma dà un qualche contributo attivo (materiale o morale) all'illecito. I soggetti passivi invece, se si ritiene che il bene protetto sia la trasparenza societaria, si identificano nei soci e nei creditori, e anche in tutti coloro che vengono a contatto con la documentazione falsa rimanendovi ingannati. Se il bene protetto dovesse essere il patrimonio, allora sono soggetti passivi solo i soci o i creditori, le cui risorse sono state esposte a pericolo a causa del comportamento incriminato. Ci può essere il caso in cui due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non venga effettivamente commesso, nessuna di queste persone è punibile per il solo fatto dell'accordo. Lo stesso accade nel caso di istigazione a commettere un reato, quando cioè l'istigazione è stata accolta ma il reato non è stato commesso (art. 115 c.p.). La fattispecie plurisoggettiva richiede da una parte, il concorso materiale, quando tutti i concorrenti tengono per intero la condotta tipica, dall'altra parte, il concorso morale, in caso di determinazione altrui a commettere un reato o in caso di istigazione (o rafforzamento) della altrui volontà criminosa. Nel concorso, l'elemento soggettivo emerge dal fatto che almeno uno dei concorrenti sia cosciente sia della realizzazione di un fatto tipico sia della partecipazione concorsuale degli altri. Allo stesso tempo i concorrenti non a conoscenza della partecipazione concorsuale sono responsabili della condotta monosoggettiva in

caso di correatità. Infine, se il fatto tipico prevede il dolo specifico, è sufficiente che almeno un concorrente vi versi e che ciò sia noto agli altri.

4. L'evoluzione del falso in bilancio nella recente giurisprudenza

4.1. La riformulazione del falso in bilancio

Nel corso della storia, il reato di “false comunicazioni sociali”, è stato oggetto di diverse riforme, molto più di tutte le fattispecie che interessano il diritto penale societario, e in generale, il diritto dell'economia. Ad ogni modifica legislativa o giurisprudenziale sono seguite, negli ultimi anni, vivaci discussioni, perché si tratta, sia di un reato centrale della disciplina penalistica della società, che di un tema fortemente sentito a livello economico e politico. La recente modifica apportata con la legge n. 69 del 2015 viene abbinata all'inasprimento delle norme anticorruzione, anche se secondo alcuni esperti di dottrina sembra intervenire a cose fatte, colpendo la rappresentazione bilancistica delle operazioni che generano fondi neri, invece di considerare il falso in bilancio come un reato spia di fatti corruttivi (Alessandri, 2017). Tuttavia, l'inasprimento delle conseguenze del reato sul piano penale, in termini di reclusione e sanzioni monetarie, va a toccare un insieme più ampio di società, superando così la disciplina precedente rivolta ad un gruppo più ristretto di enti.

Grazie a due preamboli fondamentali, quello sul diritto penale che vige sul reato di falso in bilancio e quello sul contenuto della “Legge Anticorruzione” n. 69/2015, si procede di seguito all'analisi della nuova legge e delle sue innovazioni, facendo talvolta diretti riferimenti alla versione precedente.

Con la riforma sono state introdotte quattro diverse e autonome ipotesi di reato, tutte a contenuto delittuoso e procedibili d'ufficio, centrate sull'art. 2621 c.c.: ipotesi di lesione di speciale tenuità, non punibile e quindi irrilevante a livello penale (art. 2621ter c.c.); ipotesi di lesione attenuata (“minore”), punibile con reclusione da sei mesi a tre anni (art. 2621bis c.c.); ipotesi ordinaria (“generale”), punibile con la reclusione da uno a cinque anni (art. 2621 c.c.); ipotesi aggravata (“speciale”), punibile con la reclusione da tre a otto anni, riservata ai fatti commessi in relazione alle società quotate (art. 2622 c.c.). La legge previgente al contrario prevedeva due ipotesi incriminatrici in un rapporto di sostanziale progressione criminosa tra loro. Il contenuto dell'art. 2621 prev. c.c. stabiliva la contravvenzione di pericolo concreto punita con l'arresto da cinque giorni a due anni, non punibile in ipotesi di alterazione non sensibile e, comunque, sotto soglia; quello dell'art. 2622 prev. c.c. al contrario era un delitto di danno, punibile con la reclusione da

sei mesi a tre anni ed a querela di parte, non punibile in ipotesi di alterazione non sensibile e, comunque, sotto soglia. Il delitto di danno diversamente configurato a seconda che il fatto riguardasse una società quotata, esclusivamente in merito al tipo di sanzione ed al regime di procedibilità.

Va osservato che l'art. 2621 c.c. esordisce con la clausola di riserva "fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c.", sulla quale giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere che fra le due norme sia evidente una relazione di specialità unilaterale. Infatti, le fattispecie sono identiche quanto al bene tutelato, ai soggetti attivi, alla condotta, all'oggetto materiale e all'elemento soggettivo, distinguendosi unicamente per la tipizzazione dell'evento del danno materiale (l'art. 2622 c.c. si riferisce alle sole società quotate).

Al di là della specie della pena edittale principale, ovvero la reclusione da uno a cinque anni (art. 2621 c.c.), la pena edittale prevista dalla novella incide su vari istituti. Da un lato, è consentita nei casi di competenza per materia, arresto facoltativo in flagranza, misure cautelari personali (coercitive, custodia cautelare in carcere, interdittive) e tentativo del reato di pericolo. Dall'altro lato, non è invece ammessa in caso di intercettazioni telefoniche o ambientali, citazione diretta a giudizio, arresto obbligatorio in flagranza, fermo di indiziato di reato. Sul versante processuale, l'aumento della pena edittale comporta la possibilità di far ricorso a più incisivi e penetranti mezzi di individuazione della prova (quali le intercettazioni telefoniche e ambientali) e l'applicabilità di misure cautelari (coercitive ed interdittive). Risultano quindi rideterminati sia la condotta punibile, sia l'elemento psicologico che la sostiene; viene riproposta la procedibilità d'ufficio e infine vengono eliminate le "soglie di rilevanza" (un chiaro indice di un criterio valutativo agganciato al dato quantitativo) (cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016).

L'oggetto materiale del reato rimane la tipizzazione delle comunicazioni sociali rilevanti, individuate nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge. Viene confermata l'irrilevanza penale delle condotte che riguardano comunicazioni 'atipiche', comunicazioni interorganiche e quelle dirette ad unico destinatario, le quali, sussistendone le condizioni, possono configurare i reati di truffa, ovvero quelli previsti dagli artt. 2625, 2637 e 2638 c.c. o quello di cui all'art. 185 TUIF (Testo Unico Intermediazione Finanziaria). Quello delle false comunicazioni sociali è un falso ideologico (divergenza tra fatti reali e quanto rappresentato) in scritte

private ed è un'ipotesi eccezionale nel nostro ordinamento, dal momento che il codice penale conosce solo ipotesi di falso materiale in scrittura privata (artt. 485 e 486 c.p.).

Il legislatore del 2015 ha provveduto ad una rimodulazione delle condotte tipiche, ora integrate nell'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero". Nell'ipotesi dell'art. 2621 c.c. i "fatti materiali" devono inoltre essere "rilevanti". La novella ha mantenuto l'oggetto della condotta attiva, amputandola però del riferimento diretto alle valutazioni, e provvedendo contestualmente a replicarla anche nella definizione di quello della condotta omissiva, in relazione alla quale le due norme incriminatrici in precedenza evocavano le "informazioni" oggetto di omessa comunicazione. La condotta tipica può assumere due diverse forme: una forma attiva, in cui vengono compresi non solo i fatti non veri oggetto di valutazioni, ma anche i fatti veri oggetto di valutazioni non conformi alla realtà e ai criteri di legge. Nel concetto di fatti materiali rientrano le valutazioni verificabili secondo parametri idonei, escludendo rilevanza alle valutazioni di natura puramente soggettiva o comunque frutto di considerazioni estimative non controllabili nel loro iter logico. Il secondo tipo di forma è di carattere omissivo, ovvero consiste nell'omettere informazioni imposte dalla legge. Di conseguenza il reato è a condotta mista, potendo essere attiva od omissiva. Con lo scopo di tipizzare il più possibile il fatto, il legislatore in più richiede che la condotta debba essere idonea ad indurre in errore i destinatari della comunicazione. Questa previsione lascia trasparire l'esigenza di mantenere la norma penale autonoma da quelle civilistiche (AIAF, 2018).

All'elemento oggettivo delle due fattispecie viene attribuito anche il requisito dell'idoneità ingannatoria della falsa comunicazione (attitudine di indurre gli altri in errore), tra l'altro rafforzato dall'avverbio "concretamente", in grado di qualificare i due delitti come reati di pericolo, appunto, concreto (Corvucci, 2015).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, per entrambe le due figure di reato, il legislatore ha previsto il dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. La novella ha proposto lo stesso come dolo intenzionale, attraverso la soppressione dell'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico". In relazione alla condotta, la novella presenta l'avverbio "consapevolmente", volendo escludere la rilevanza del dolo eventuale, ma precisando e delimitando ulteriormente il dolo, che si attegga come diretto (Corvucci, 2015).

In riferimento ai soggetti attivi coinvolti (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco o liquidatore), si tratta di un reato proprio perché può essere commesso soltanto da un soggetto qualificato, e non esclusivo perché è comunque ammesso il concorso da parte del soggetto privo della qualifica soggettiva. Egli è colui che “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge”, espone “fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore” (art. 2621 c.c.).

In seguito alle modifiche apportate dal nuovo reato di falso in bilancio con la legge n. 69 del 2015, la giurisprudenza si è focalizzata soprattutto sul falso c.d. valutativo, viste le numerose pronunce di legittimità discordanti da parte della Corte di Cassazione Penale, sezione V. Di conseguenza la corte di cassazione ha rimesso nel 2016 la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p.

Nel corso degli anni, la stratificazione normativa ha connotato la fattispecie del falso in bilancio, concentrando prima di tutto l’attenzione sulla formula verbale utilizzata per descrivere l’oggetto della condotta di falsificazione. Il Codice Zanardelli del 1882 usava l’espressione “fatti falsi”, prevalentemente centrata sulla falsa rappresentazione dei conti. Così, il falso in bilancio, pura innovazione di questo codice di commercio, veniva punito con la sola pena pecuniaria. Il successivo intervento del 1930-31 innalzò spropositatamente le pene, come per la bancarotta, da tre a dieci anni di reclusione, con lo scopo di esercitare un’azione “forte” contro l’illegalità societaria in un momento di crisi economica mondiale. Nel 1942 il Codice Penale Rocco indicava la falsità come una “litote” (“fatti non rispondenti al vero”), ovvero una negazione dell’idea contraria. In questo caso ci si attenne allo schema varato nel 1882, ma per la prima volta compariva lo schema di bilancio e si affacciavano i primi principi e criteri di redazione dello stesso. Si ravvivò l’interesse negli anni Ottanta del secolo scorso, culminando poi nella stagione di Tangentopoli. Questo fu un periodo di intensa attività giurisprudenziale, in cui si rinnovò la lettura dell’art. 2621 c.c., utilizzato come strumento di inasprimento della punizione dei fatti corruttivi e di finanziamento illecito ai partiti. Nel 2002, il d.lgs n. 61 sostituiva l’espressione con: “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni” (espressione adottata anche nell’art. 2638 c.c., denominato “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”). La riforma del 2002 si

caratterizzava, per quanto attiene al falso in bilancio, per l'introduzione delle soglie quantitative di rilevanza (alterazione sensibile e percentuali numeriche), in modo tale da risolvere il problema della dimensione del falso in bilancio rispetto alle grandezze economiche della società. Compariva inoltre anche il ruolo centrale del danno patrimoniale. In generale però questo intervento normativo presentava la scomparsa del diritto penale societario dall'applicazione giurisprudenziale (Alessandri, 2017). Infine, la legge n. 69 del 2015 che incornicia il sistema normativo attuale, preferisce l'espressione "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero", provocando inizialmente un'interpretazione giurisprudenziale che non considera le c.d. valutazioni di bilancio parte dell'oggetto della condotta attiva. Che si tratti di "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni" o di "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero" non implica, pertanto, alcuna conseguenza pratica, poiché alle due espressioni deve attribuirsi un identico significato, secondo la suprema interpretazione della corte di cassazione a sezioni unite. Quest'ultima ribadisce che la ratio della norma è la tutela della veridicità, quanto della completezza dell'informazione societaria e più in generale dei principi di redazione del bilancio di esercizio, avendo potenziali ripercussioni negative delle falsità sul patrimonio della società, dei soci, dei creditori o del pubblico. Una volta chiarito che "sterilizzare" il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e ribaltare la sua essenza valutativa, appare evidente la fallacia dell'operazione ermeneutica che intende contrapporre "i fatti materiali", da esporsi in bilancio, alle valutazioni. Un fatto, per quanto materiale, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere "raccontato" in unità monetarie e, dunque, valutato.

Il concetto di "rilevanza" deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. Tale potenzialità ingannatoria può ben derivare, oltre che dall'esposizione di un bene inesistente in bilancio o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene presente nel patrimonio sociale. L'alterazione dei dati non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il falso qualitativo avere una attitudine ingannatoria e un effetto fuorviante per il lettore del bilancio. Appunto, l'impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (fittizio) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, ciò che costituisce il fondamento della tutela

penalistica del bilancio. L'origine del termine "rilevanza" inoltre è riconoscibile nella normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni e tipologie di imprese, recepito con d.lgs 14 agosto 2015, n. 136) che definisce rilevante l'informazione "quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell'impresa". La rilevanza è la pericolosità conseguente alla falsificazione. Da qui la natura di reato di pericolo delle nuove false comunicazioni sociali (cass. pen., sez. un., sent. n. 22474/2016).

È importante non dimenticare che le fattispecie riportate hanno rilievo anche nel comparto di diritto penale fallimentare. Nel 2015 è stata presentata una riforma di diritto fallimentare che ha posto al suo centro la crisi d'impresa e la conseguente comunicazione di stato di insolvenza. Lo stesso intervento legislativo è avvenuto anche nel 2019, con la pubblicazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155". Gli artt. 2621 e 2622 c.c. sono richiamati dall'art. 223 co.2 n.1 della legge fallimentare ("Fatti di Bancarotta Fraudolenta"), in virtù del quale la commissione dei "fatti" previsti nelle due fattispecie di falso in bilancio assume la natura, della bancarotta fraudolenta, qualora questi fatti abbiano «cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società», comportando sanzioni molto più severe (Corvucci, 2015).

Tralasciando le modifiche più recenti, la principale distinzione all'interno della disciplina della bancarotta è tra bancarotta semplice (artt. 217 e 224, l.f.) e bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223, l.f.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva. La bancarotta a sua volta può essere propria o impropria, a seconda che il fatto sia commesso da un imprenditore singolo fallito o da un soggetto diverso dal soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, come, può essere un amministratore, un direttore generale, un sindaco o un liquidatore di una società commerciale. I fatti di bancarotta possono essere commessi su beni (bancarotta patrimoniale o in senso stretto) o su scritture contabili (bancarotta documentale).

4.2. Le principali sentenze di riferimento e interpretazioni della giurisprudenza

Il fulcro del dibattito sulla novella legislativa del 2015 è la sentenza del 27 maggio 2016 n. 22474, ric. Passarelli emanata dalla cassazione penale a Sezioni Unite. Questa è

diventata oggi un'esegesi fondamentale sulla riformulazione del reato di falso in bilancio col compito di contrastare l'interpretazione sul c.d. "falso valutativo", dando per assodata la continuità normativa con la precedente formulazione delle norme di legge del 2002 e quindi negando l'ipotesi di *abolitio criminis*. Il preambolo di tale sentenza è pertanto il seguente:

"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (Principio di diritto enunciato dalla Corte, cass. pen., sez. un., 27 maggio 2016, n. 22474).

Prima che questa sentenza mettesse un punto fermo sulla questione, gli studiosi si aspettavano che la giurisprudenza partisse dall'analisi dell'art. 12 delle preleggi (rafforzato proprio nella sua valenza dalla materia penalistica). L'art. 12 delle preleggi, intitolato "Interpretazione della legge", detta: *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato"*. Invece, le interpretazioni precedenti differivano tra di esse, considerando anche un importante dato di fatto: l'inevitabile impreparazione tecnica dei giudici e delle corti in ambito di falso in bilancio e più in generale in materia contabile. Questi infatti sono chiamati ad innescare una valutazione di casualità ex ante per valutare la potenzialità decettiva dell'informazione falsa e in ultima analisi ad esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel bilancio nell'ottica di individuare un colpevole.

Una di queste interpretazioni è la cass. pen., sez. V, sent. Giovagnoli, n. 890/2015, che definisce il concetto di "rilevanza" ai fini del falso in bilancio, ricorrendo alla sua origine nella normativa comunitaria (art. 2 co.16 Direttiva 2013/34/UE). Viene consolidato in questa sentenza come la rilevanza possa rappresentare il livello di pericolosità della falsificazione, in altre parole quanto può essere grave la pericolosità del reato per aver alterato in misura apprezzabile il quadro d'insieme della società e per aver influenzato le determinazioni di soci, creditori e del pubblico. Questa Corte ritiene che l'eliminazione

dell'inciso “ancorché oggetto di valutazione” sia priva di alcuna rilevanza, atteso che la locuzione “ancorché” ha un valore meramente esplicativo e chiarificatore della proposizione principale, nulla aggiungendo al suo nucleo sostanziale. Sotto tale prospettiva, il termine “fatti”, in sostituzione al termine “informazioni”, essendo più duttile, si presta meglio a essere contestualizzato nelle varie fattispecie. Infine, la puntualizzazione più importante di questa Corte è del tutto ragionevole perché osserva come sia del tutto illogico continuare a punire la rappresentazione dei falsi valutativi alle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.), e non la medesima rappresentazione al pubblico o ai soci di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.. Si conclude pertanto che vi è piena sovrapponibilità, quanto alle condotte punibili, tra il testo della disposizione, di cui all'art. 2621 c.c., nella sua formulazione precedente e quello della novella del 2015.

La sentenza Giovagnoli viene approfondita in seguito dalla cass. pen., sez. V, sent. Beccari n. 12793/2016, la quale ancora una volta sostiene che se si accettasse la tesi della non punibilità del falso valutativo, si sarebbe davanti all'abrogazione del delitto di false comunicazioni sociali e il corpus normativo denominato “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” finirebbe per essere una falla nella sua trama costitutiva, presentando una lettura depotenziata proprio nella parte più fondamentale e qualificante: quella della trasparenza aziendale, quale strumento di contrasto all'economia sommersa e all'accumulo di fondi occulti, destinati non raramente ad attività corruttive.

Al contrario, la cass. pen., sez. V, sent. Crespi n. 33774/2015, ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., ha determinato eliminando l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, una vera e propria successione di leggi, con effetto abrogativo, limitato solo alle condotte di falsa valutazione di una realtà effettivamente sussistente. In questa occasione la Corte giustifica la propria interpretazione, riferendosi all'art. 12 delle preleggi, dal momento che non si può dare altro senso alla legge se non quello fatto proprio dal significato letterale delle parole, dalla connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore. Dunque, una condotta tipizzata sulla locuzione “fatti materiali” è già di per sé sufficiente ad escludere la rilevanza penale dei falsi valutativi. La legge attribuisce rilevanza alle valutazioni solo laddove esplicitamente citate, dato che non troverebbe alcuna giustificazione una modifica legislativa dell'estensione della

condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi che, pur tutelando beni giuridici diversi, sono finalizzati a sanzionare la frode nell'adempimento dei doveri informativi.

Un'analogha sentenza è la n. 6916/2016, Banca Popolare dell'Alto Adige, cass. pen., sez. V, in merito alla quale si è ribadita l'affermazione di parziale abrogazione riferita ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., ritenendo tuttavia escluse da tale effetto abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi, perché indicati con un valore difforme dal dato reale o perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale, in quanto oggetto di contenzioso. Inoltre, in questa sentenza si osserva che l'aggettivo "materiali", riferito ai fatti non rispondenti al vero, non va inteso semplicemente come antitetico al termine "immateriali", perché esso sottintende un'accezione riconducibile alla stretta oggettività dei fatti, vale a dire ad un dato che, in quanto tale, è estraneo ai risultati valutativi. Quindi "materialità" e "rilevanza" dei fatti devono necessariamente stare a significare concetti distinti e non impropri sinonimi. Sempre nella stessa sentenza si sostiene che la soppressione dell'inciso ha ridotto l'estensione incriminatrice della norma alle appostazioni contabili che riprendono fatti economici materiali, escludendone quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi.

Secondo le ultime due sentenze citate (Crespi e Banca Popolare dell'Alto Adige) si conclude la tesi contrapposta a quella delle Sezioni Unite per cui il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della repressione penale le attestazioni conseguenti a processi intellettuali di carattere valutativo. Esse quindi assumono che la scomparsa dell'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" appare notevolmente significativa, anche perché il legislatore ha mantenuto fermo l'inciso nel successivo art. 2638 c.c., così manifestando uno specifico intento, mirato ad escludere la rilevanza penale delle stesse nella sola ipotesi delle false comunicazioni sociali e non anche nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Nel febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso analogo a fronte di quanto trattato dalle Sezioni Unite nel 2016, confermandone l'interpretazione. Precisamente, il fatto concerne l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di immobilizzazioni immateriali, senza che fossero mai effettuate variazioni di valore nei vari anni (successivi alla prima iscrizione), né avendo mai esplicitato le ragioni nelle note integrative del perché tali immobilizzazioni immateriali non ridimensionassero il loro valore. La Corte con questa sentenza, cass. pen., sez. V n. 5819/2018, riafferma che il bilancio, in tutte le sue

componenti, è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono, oltre ai dati ‘certi’, anche dati ‘stimati’ e dati ‘congetturali’ (es. le quote di ammortamento) che presuppongono la conoscenza e applicazione di specifici criteri, tanto legali quanto tecnici. Non ha perciò ragion d’essere la contrapposizione tra “i fatti materiali”, da esporsi in bilancio, e le valutazioni, che pure nel bilancio compaiono. Pertanto, secondo questa sentenza, anche la mancata svalutazione di beni immateriali costituisce un falso da valutare alla luce dei parametri oggettivi utilizzabili per la verifica della falsità.

Le sentenze sopra illustrate concentrano molta attenzione sul dato letterale della norma, ovvero uno strumento funzionale usato dal legislatore, e valutano quindi l’aspetto sistematico, con una visione dell’intera materia societaria in tema di bilancio e del sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del documento contabile, partendo dal presupposto che l’oggetto della tutela penale è da individuarsi nella “trasparenza societaria”. Ma uno sforzo ermeneutico che si limita, appunto, all’involucro verbale non potrebbe dare risultati soddisfacenti, dal momento che nessuna norma può essere considerata isolatamente, ma va valutata come componente di un insieme, tendenzialmente unitario e le cui parti siano reciprocamente coerenti. Appare necessario concentrarsi, da un lato sul complessivo impianto dell’assetto societario come tracciato nel c.c. (in parte ridisegnato dalla legge n. 69/2015) in una visione logico sistematica della materia, dall’altro sulle conseguenze derivanti da una o dall’altra interpretazione, ad oggi numerose e finalmente in fede ad un solo principio di diritto, ovvero quello citato ad inizio paragrafo.

4.3. Casistiche di falso in bilancio emergenti dalle sentenze di riferimento

La seguente tabella (Tabella n. 1) si propone di raggruppare per area di bilancio, le casistiche più ricorrenti presenti in giurisprudenza, riguardanti casi che hanno avuto nel corso dei vari giudizi di merito e legittimità un esito positivo rispetto al reato di falso in bilancio. Pertanto, si espone quanto successo nel periodo temporale post-riforma del 2015.

Tabella n. 1: Casistiche di falso in bilancio emergenti dalle sentenze di riferimento.

PROCESSO	Ipotesi di condotta fraudolenta	TIPOLOGIA DI REATO	Sentenza di riferimento
CREDITI			
Gestione crediti verso clienti	Iscrizione di crediti inesistenti per fatture da emettere riferiti ad esercizi diversi da quello in corso	Reato di bancarotta fraudolenta documentale tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 1775/2016
Fatturazione	Registrazione di operazioni inesistenti per mezzo di fatture false e infondate	Reato di bancarotta fraudolenta documentale impropria tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 15940/2015
Valore e costi della produzione	Fatturazioni per importi diversi rispetto ai contratti e agli ordini sottostanti	Bancarotta fraudolenta patrimoniale, sfavoreggiamento nei confronti di una società fallita, tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 29885/2017
Gestione crediti verso clienti	Mancanza di specificazione dell'inesigibilità di un credito da parte di una società fallita: omissione della svalutazione	Reato di bancarotta fraudolenta documentale impropria tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 29885/2017
Gestione crediti verso clienti	Iscrizione di crediti insussistenti relativi a fatture prive di valore economico ceduti a istituto di credito con una funzione di garanzia di restituzione dei finanziamenti erogati	Delitto di falso in bilancio, con intento di nascondere le perdite dell'esercizio ed evitare la ricapitalizzazione	cass. pen., sez. V, sent. n. 38303/2016
Imposte anticipate	Copertura di perdite tramite l'iscrizione nella posta di bilancio attiva	Reato di bancarotta semplice tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 53182/2018
RIMANENZE			

Valutazione rimanenze finali	Esposizione in bilancio di quantitativi inesistenti (e in contrapposizione a documenti extracontabili riportanti la situazione reale di magazzino)	Reato di bancarotta fraudolenta documentale tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 1775/2016
Costi della produzione, per servizi (rimanenze di lavori in corso su ordinazione)	a. Applicazione di metodo di valutazione diverso da quanto prescritto da art. 2426 c.c. co. 9 (LIFO/FIFO/COSTO MEDIO) b. Omissione di costi di subbappalto per SAL o lavori portati a termine	Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 29885/2017
IMMOBILIZZAZIONI			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	Iscrizione in bilancio senza alcuna variazione di valore nel corso degli esercizi, in contrapposizione con quanto previsto dall'art. 2426 c.c. co. 2	Delitto di falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 5819/2018
Svalutazione immobilizzazioni immateriali	Omissione intenzionale di svalutazioni nel conto economico al fine di fornire un'alterata rappresentazione economica della società nell'esercizio corrente	Delitto di falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 5819/2
Immobilizzazioni materiali	a. Omissione della specificazione delle tipologie di cespiti in nota integrativa in concomitanza con una esposizione non corretta e veritiera della voce in bilancio b. Capitalizzazione di costi accessori non afferenti il cespiti principale	Delitto di falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 38303/2016
Avviamento	Mancata svalutazione dell'avviamento di un ramo d'azienda	Delitto di falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 38303/2016

Costi di sviluppo	Copertura di perdite tramite l'iscrizione nella posta di bilancio attiva di costi inerenti alle attività di ricerca e di sviluppo	Reato di bancarotta semplice tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 53182/2018
DEBITI			
Debiti verso fornitori	Falso riconoscimento di un credito a titolo di compenso all'amministratore cui segue una diminuzione della relativa passività in seguito alla concessione allo stesso di beni immobili e mobili della società	Reato di bancarotta fraudolenta impropria tramite falso in bilancio	cass. pen., sez. V, sent. n. 6103/2019

5. Prevenzione del rischio di falso in bilancio

5.1. Il sistema di controllo interno, i relativi presidi e i protocolli generali per la prevenzione del falso in bilancio

Il sistema di controllo interno è rappresentato dall'insieme di procedure adottato dalla direzione aziendale. A sua volta esso rappresenta il mezzo attraverso il quale raggiungere gli obiettivi prefissati e assicurare una condotta efficiente ed ordinata delle attività aziendali. I valori alla base di un buon sistema di controllo interno sono i principi etici, le generali regole di comportamento e le norme di attuazione scelte ad hoc da ogni consiglio di amministrazione. Vale a dire un codice che coinvolge tutta la realtà aziendale e ogni persona fisica e giuridica legata all'azienda. I soggetti interessati al funzionamento dei controlli interni e del monitoraggio sono gli amministratori, la direzione, il comitato per il controllo interno, i responsabili di unità.

Gli obiettivi comuni, alla quasi totalità delle aziende, del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi aziendali possono essere identificati in tre categorie: attività operative, legate all'efficacia ed efficienza dell'impiego delle risorse; informazioni di bilancio, relative alla redazione e pubblicazione di bilanci d'esercizio attendibili; conformità, ovvero l'adeguamento delle attività aziendali alle leggi e ai regolamenti in vigore. In altre parole, il sistema di controllo interno si fonda sull'economicità delle operazioni aziendali, organizzate in conformità alle strategie e alle politiche aziendali e strettamente dipendenti dal sistema informativo (comunicazioni sociali esterne ed interne) e dalla normativa propria del contesto in cui opera l'azienda. Il sistema dei controlli interni assicura l'efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni. In più orienta i cambiamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e adatta quest'ultimi al contesto organizzativo. Inoltre, presidia la funzionalità della gestione aziendale e il riconoscimento degli istituti di vigilanza prudenziale. Allo stesso modo fornisce una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Per tutto questo, le funzioni di controllo vanno ad assumere un ruolo rappresentativo delle relazioni di fiducia con gli stakeholder. Particolare rilevanza nel sistema di controllo è assunta dal coordinamento fra le sue diverse parti: gli organi sociali, le strutture di gestione e controllo del rischio, la revisione interna e la conformità con le norme nazionali e internazionali.

Più nello specifico, l'azione del controllo interno si concentra sulla capacità di assicurare protocolli e presidi in grado di affrontare in maniera proattiva e preventiva i possibili rischi aziendali. Tra i tanti protocolli di prevenzione dei rischi possiamo nominare ad esempio il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che contiene i rischi e le misure di prevenzione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentato dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/2008. Frequentemente adottate in azienda sono anche le normative e linee guida sviluppate dall'ISO (International Organization for Standardization), ovvero l'organizzazione internazionale per la normazione. La loro nuova edizione è contenuta nell'ISO 9001:2015, un modello del sistema di gestione del rischio che considera tutte le parti del contesto aziendale e le loro esigenze ed aspettative (ambiente, privacy, sicurezza, gestione dell'energia, responsabilità sociale, ...). Ed infine il già citato Modello 231. I vari protocolli mantengono una certa relazione e autonomia, infatti alcuni prevedono un adempimento obbligatorio (il DVR ad esempio), altri facoltativo (vedi MOG), sono regolati da normative differenti, configurati da processi decisionali diversi, non attuati dagli stessi soggetti. L'insieme dei vari protocolli costituisce un presidio, ovvero una serie di attività e procedure aziendali con lo stesso fine di analisi e prevenzione dei rischi, caratterizzati dalla stessa metodologia e filosofia generale, ma diversificati dalle specifiche esigenze di ogni singolo nucleo aziendale. Si tratta di sistemi risk-based che comportano l'onere a capo delle funzioni aziendali coinvolte di volta in volta.

Come indicato dalla prassi che svolge il revisore contabile, il procedimento di risk-assessment si sviluppa in due fasi. Nella prima fase viene determinato un coefficiente astratto di rischio (rischio lordo/teorico) dato dalla ponderazione di due variabili, l'impatto (o gravità) e la frequenza di certe azioni rischiose nel processo di redazione del bilancio di esercizio. Lo scopo della prima fase è quello di ricavare dei punteggi di misurazione con natura soggettiva. Il rischio teorico incombe in maniera diversa da una realtà organizzativa all'altra, infatti nella prima fase non si tiene conto dell'organizzazione aziendale, dei controlli interni e dell'esistenza di specifici presidi che a loro volta consistono in una serie di protocolli preventivi. Questi ultimi, una volta messi in pratica, possono contribuire con maggiore o minore efficacia a ridurre l'impatto o la frequenza o entrambi dell'atto rischioso. In altre parole, due aziende con caratteristiche operative simili e quindi con lo stesso rischio lordo (esempio, due aziende nel settore costruzioni, con valutazioni e metodologie complesse di determinazione degli

stadi di avanzamento) hanno normalmente due rischi effettivi anche molto diversi in base al sistema di controllo e alle procedure aziendali che hanno a loro disposizione.

A supporto di tutto ciò occorre nella seconda fase valutare l'effettività con cui alcuni protocolli aziendali assumono valenza di presidi veri e propri. Si redige di conseguenza un resoconto della qualità e quantità delle regole di controllo interno già presenti in azienda ed ad ognuna di esse si assegna un punteggio di merito (da 1 a 5).

Quindi, la corretta trascrizione della procedura di risk-assesment può essere esposta come segue:

$$r = (f \times i) - p$$

dove: r = rischio, f = frequenza, i = impatto, p = presidio.

Un esempio di come potrebbe risultare una matrice di risk-assessment è rappresentato dalla seguente tabella (Tabella n. 2):

Tabella n. 2: *Matrice di risk-assessment.*

AREA DI BILANCIO	PROCESSO	IPOTESI DI CONDOTTA FRAUDOLENTA	FREQUENZA da 1 a 5 (f)	IMPATTO (GRAVITÀ) da 1 a 5 (i)	MEDIA (f x i)	PRESIDIO (p)	RISCHIO LORDO r = (f x i) - p
------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------

L'aspetto più importante della procedura appena descritta è la sua costante applicazione e di conseguenza il suo continuo aggiornamento al fine di impedire l'insorgere di una fattispecie assimilabile al reato di falso in bilancio.

5.2. Modello di risk-assessment del falso di bilancio

Sulla base dell'introduzione teorica al paragrafo 5.1, il seguente capitolo conclusivo della tesi avrà natura operativa. La totalità del testo è pertanto predisposta in forma tabellare (Tabella n. 3) perché l'obiettivo è quello di esporre schemi di lavoro da mettere direttamente in atto, sulla base anche della formula di risk-assessment appena descritta. Esso è composto dal raggruppamento di tutte le ipotesi di condotte fraudolente (Tabella n. 1) sotto la stessa tipologia di processo e quindi di area di bilancio e i relativi presidi che, una volta implementati, potranno consentire alle società di dotarsi di un sistema di

controllo efficiente al fine di prevenire il reato di falso in bilancio. I presidi sono frutto di una deduzione soggettiva, arricchita da un'ottica pratica e professionale del revisore contabile.

Le società che vorranno utilizzare il modello proposto, adattandone il contenuto per rispecchiare le proprie caratteristiche aziendali, avranno quindi a loro disposizione una mappatura dei processi e dei relativi presidi ad essi applicabili. Questa mappatura dei controlli, associata alla tabella precedente (Tabella n. 2), permetterà di individuare anche le possibili sovrapposizioni fra le diverse funzioni di controllo e in maniera ancora più rilevante, le eventuali lacune nei protocolli preventivi.

Tabella n. 3: *Modello di risk-assessment per casistiche di falso in bilancio.*

PROCESSO	Ipotesi di condotta fraudolenta	PRESIDIO (esempi)
CREDITI		
Gestione crediti verso clienti	Iscrizione di crediti inesistenti per fatture da emettere riferiti ad esercizi diversi da quello in corso	1. Blocco emissione fatture per ordini non a sistema
Fatturazione	Registrazione di operazioni inesistenti per mezzo di fatture false e infondate	2. Procedura automatica o manuale di confronto ordini – documenti di trasporto – fatture
Valore e costi della produzione	Fatturazioni per importi diversi rispetto ai contratti e agli ordini sottostanti	3. Blocco registrazione fatture fornitori per importi diversi dagli ordini
Gestione crediti verso clienti	Iscrizione di crediti insussistenti relativi a fatture prive di valore economico ceduti a istituto di credito con una funzione di garanzia di restituzione dei finanziamenti erogati	4. Listini prodotti in vendita o in acquisto a sistema 5. Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori a sistema 6. Autorizzazione emissione o accettazione fatture e ordini per importi o sconti fuori norma

Gestione crediti verso clienti	Mancanza di specificazione dell'inesigibilità di un credito da parte di una società fallita: omissione della svalutazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura regolamentata di solleciti e di passaggio al legale di crediti scaduti oltre "x" giorni 2. Confronto misure 3. Esame della corrispondenza con società debitorie 4. Relazione del legale su azioni di recupero alla data di chiusura di bilancio
RIMANENZE		
Valutazione rimanenze finali	Esposizione in bilancio di quantitativi inesistenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura automatica di fatturazione solo previo scarico da contabilità magazzino e relativi documenti di uscita merce 2. Inventario a rotazione infrannuali e/o di fine esercizio con scritture di rettifica in contabilità di magazzino 3. Gestione corretta di magazzini plurimi e delle diverse causali di movimentazione (conto vendita/conto visione/conto riparazione, etc.)
Valutazione rimanenze finali	Applicazione di metodo di valutazione diverso da quanto prescritto da art. 2426 c.c. co. 9 (LIFO/FIFO/COSTO MEDIO)	Utilizzo di software conformi alla normativa fiscale e civilistica con ricalcolo automatico esclusivamente per i metodi ammessi dalla normativa

Ricavi e costi della produzione, per opere o servizi su commessa di terzi (rimanenze di lavori in corso su ordinazione)	Omissione di costi di subappalto per SAL o lavori portati a termine da terzi e/o iscrizione di ricavi non effettivamente maturati	Controllo tecnico a fine esercizio degli effettivi stati di avanzamento o SAL comprendente l'analisi dei contratti, dei lavori svolti in subappalto e la verifica (anche incrociata con il subappaltatore) dei corrispettivi contrattuali maturati
Valutazione rimanenze finali	Mancato confronto tra valore corrente di mercato e realizzo con conseguente svalutazione per obsolescenza tecnologica e commerciale oppure per riduzione dei prezzi in genere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuazione di confronti con valori di mercato di prodotti simili (listini, mercuriali, quotazioni borse merci, riviste specializzate, etc.) 2. Perizie di estimatori terzi 3. Controllo articoli venduti sotto-coste e confronto con analoghi articoli in magazzino
IMMOBILIZZAZIONI		
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	Iscrizione in bilancio di beni immateriali senza riduzioni di valore nel corso degli esercizi, in contrapposizione con quanto previsto dall'art. 2426 c.c. co. 2	Utilizzo di software per la gestione dei beni strumentali con automazione del calcolo ammortamento sulla base di aliquote e piani di ammortamento prestabiliti
Svalutazione immobilizzazioni immateriali	Omissione intenzionale di svalutazioni nel conto economico al fine di fornire un'alterata rappresentazione economica della società nell'esercizio corrente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizia di terzi nel caso di beni di rilevante valore 2. Effettuazione di c.d. test di impairment al fine di accertare la c.d. "capacità di ammortamento" e il reale concorso del bene al conseguimento dei ricavi
Immobilizzazioni materiali	Omissione della specificazione delle tipologie di cespiti in nota integrativa in concomitanza con una esposizione non corretta e	Utilizzo di tabelle da esporre in nota integrativa derivate da apposito software di gestione beni strumentali

	veritiera della voce in bilancio	
Immobilizzazioni materiali	Capitalizzazione di costi accessori non afferenti il cespite principale	Doppio controllo a libro cespiti da parte di personale non precedentemente coinvolto nelle registrazioni contabili con riferimento ai documenti contabili di rilevante valore riferibili ai costi accessori (es. diritti di terzi, commissioni, interessi, etc.)
Avviamento	Mancata svalutazione dell'avviamento di un ramo d'azienda	1. Perizia di terzi sul ramo d'azienda e/o effettuazione di c.d. test di impairment al fine di accertare la c.d. "capacità di ammortamento" e il reale concorso del bene al conseguimento dei ricavi 2. Dotazione di contabilità analitica per centri di costo al fine di disporre di apposito conto economico del ramo d'azienda con dati attendibili e verifica del risultato operativo del ramo d'azienda
TITOLI E PARTECIPAZIONI		
Titoli quotati e non quotati	Iscrizione di titoli inesistenti in bilancio	Ottenimento dalle banche di estratto titoli in custodia e amministrazione e confronto dei quantitativi riferiti al costo storico della contabilità
Titoli quotati e non quotati	Mancata svalutazione di titoli al valore corrente di mercato	Verifica di quotazioni di mercato, richieste di quotazioni alle banche, ricerche internet su valori, intermediari, riviste specializzate, etc. con riferimento alla data di chiusura del bilancio

Partecipazioni in terze società	Iscrizione di partecipazioni inesistenti in bilancio	<p>1. Verifica con visite camerali, attestazioni da parte di amministratori di società partecipate circa la percentuale di partecipazione e il relativo valore nominale</p> <p>2. Verifica dell'esistenza di eventuali fissati bollati o atti di cessione quote parziali o integrali di partecipazioni iscritte in bilancio</p>
Partecipazioni in terze società	Mancata svalutazione di partecipazioni al valore corrente di mercato	<p>1. Confronto tra valore contabile e quota spettante del patrimonio netto della società partecipata sulla base dell'ultimo bilancio approvato e verifica di eventuali differenze negative non attribuibili ad avviamento</p> <p>2. Ottenimento di business plan della società partecipata</p> <p>3. Perizia di terzi sul valore corrente della partecipazione e/o effettuazione di c.d. test di impairment al fine di accertare il verosimile valore della partecipazione sulla base dei flussi di cassa attesi nel futuro (discounted cash flow method)</p>

6. Conclusione

In conclusione, si auspica che la tesi possa essere considerata come uno strumento di supporto per tutti coloro che operano nelle fasi di controllo, nonché dei vertici aziendali destinatari delle informazioni, proprio perché l'evoluzione continua della prassi di controllo richiede a tutti i protagonisti dell'azienda un significativo impegno di costante aggiornamento. Pertanto, ci si augura di poter fornire un contributo, seppur minimo e della portata di una tesi di laurea triennale, all'accrescimento della cultura del controllo, visto come garanzia del corretto e onesto operato di coloro i quali implementano gli specifici presidi atti a prevenire il reato di falso in bilancio, per meritare così la piena fiducia degli *stakeholders* e contribuire alla stabilità del sistema aziendale nel suo complesso.

La finalità ultima di questa tesi è quella di indurre il singolo imprenditore ad adottare quei presidi preposti alla prevenzione del rischio di reato di falso in bilancio, ovviamente tenendo conto delle specificità di ogni azienda e delle proprie operazioni che caratterizzano di conseguenza anche le tipologie di poste di bilancio. Si è cercato di fornire degli strumenti pratici da adottare prima della chiusura del bilancio di esercizio, dal momento che un imprenditore medio, nella cui azienda sia attivo o meno un assetto robusto di protocolli preventivi, si pone la domanda: quali precauzioni devo adottare, nell'onesto e trasparente esercizio delle proprie funzioni, per prevenire l'insorgere di un'accusa di reato di falso in bilancio?

Di conseguenza quello proposto viene interpretato come un sistema forte di controllo a discrezione del singolo imprenditore, che va a rimpiazzare il MOG (applicato secondo parametri tassativi imposti dalla legge). In altre parole, in sostituzione al Modello 231, questo modello può risultare un modello su misura per la singola impresa, più snello, economico ed efficace. Ogni imprenditore dovrà riconoscere un tale modello come un investimento fondamentale nella prevenzione dei rischi, considerando anche la propria attitudine nei confronti del controllo interno e partendo dal presupposto che la prevenzione del falso in bilancio e la corretta applicazione delle norme a tutela della redazione del bilancio di esercizio, non sono da considerarsi come un limite o un vincolo all'attività aziendale, ma come delle vere specificazioni del criterio generale della prudenza, di tutti i postulati del bilancio, delle clausole generali di verità, correttezza e

chiarezza, che dovrebbero costantemente guidare gli organi aziendali, incentivando modalità gestionali e contabili professionali e consapevoli.

7. Bibliografia

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI

Alessandri, A. (2017). *Reati in materia economica* (seconda edizione). Torino: G. Giappicchelli Editore.

Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria (2018). *Il bilancio Legale 2018* (I Quaderni AIAF online 2018 n.178).

Campobasso, G. F. (2015). *Diritto commerciale 2. Diritto delle società* (nona edizione). Torino: UTET Giuridica.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27/05/2016, n. 22474. Pres. Canzio, rel. Fumo (2016). *Le Sezioni Unite definiscono il reato di falso in bilancio* (ilcaso.it).

Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo, relazione per la Quinta Sezione Penale (2015). *Rel.: V/003/15*.

Corvucci, L. M. (2015). *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IX – N. 3 – Settembre-Dicembre 2015.

Corvucci, L. M. (2016). *Il nuovo reato di falso in bilancio. Alle Sezioni Unite il compito di dirimere il contrasto interpretativo insorto nella Sezione V*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. X – N. 1 – Gennaio-Aprile 2016

Dervishi, E. (2015). *Corso di Alta Formazione 231* (presentazione power point). Avezzano, ottobre 2015.

D'orsi, S (2016). Associazione nazionale commercialisti Bologna (presentazione power point, 25 gennaio 2016).

Giunta, F. & Pisani, M. (2017). *Il Bilancio* (terza edizione). Santarcangelo di Romagna: Maggioli.

Giunta, F. & Pisani, M. (2016). *L'analisi del bilancio*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.

- Gröbner, A. (2015). *Agenda corso di alta formazione* 231. (presentazione power point, dispensa Revi&Partners, ottobre 2015).
- Il Giornale delle PMI (2019). *La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*. [online] Available at: <https://www.giornaledellepmi.it/la-responsabilita-amministrativa-dellente-ai-sensi-del-d-lgs-8-giugno-2001-n-231/> [ultimo accesso 19 luglio 2019].
- Limentani, R. & Tresoldi, N (2014). *Controlli Interni Handbook*. Roma: Bancaria editrice.
- Marani, S. (2019). *Bancarotta semplice*. Altalex. [online] Available at: <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/07/16/bancarotta-semplice> [ultimo accesso 24 luglio 2019].
- Migliavacca, L. (2009). *Linee essenziali del controllo interno*. (presentazione power point, Università degli studi di Pavia).
- Moschella, G. (2019). *Elementi costitutivi del falso in bilancio*. [online] Edotto.com. Available at: <https://www.edotto.com/articolo/elementi-costitutivi-del-falso-in-bilancio> [ultimo accesso 19 luglio 2019].
- Perini, A. & Milani, A. (2015). *Il nuovo falso in bilancio e il suo impatto in ambito di responsabilità amministrativa degli enti: la non punibilità per particolare tenuta del fatto è applicabile all'ente?* (Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001).
- Rescigno, M. (2017). *Valenza tecnica principi contabili OIC e falso in bilancio* (Guida alla Contabilità & Bilancio / Il Sole 24 Ore).
- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato (2017). *Il falso il bilancio, responsabilità penale e civile, novità della riforma e riflessioni operative* (presentazione power point). Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, Prato.
- Voza, A. (2017). *Rilevanza dei principi contabili nel reato di falso valutativo in bilancio* (Corriere Tributario 35/2017, Sinergie Grafiche srl).

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Leggi

Codice Civile (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262): art. 12 preleggi, art. 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2621, 2621bis, 2621ter, 2622, 2638, 2639.

Codice Penale (R. D. 19/10/1930, n. 1398): art. 41, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59 e ss., 110, 115, 131bis, 133, 485, 486.

Legge Fallimentare (R. D. 16/03/1942, n. 267): art. 216, 217, 223, 224.

Legge 27/05/2015, n. 69

Legge 27/06/2015, n. 83

D. lgs. 08/06/2001, n. 231

D. lgs. 11/04/2002, n. 61

Sentenze

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27/05/2016, n. 22474.

Cassazione Penale, Sez. Un., 25/02/2016, n. 13681

Cassazione Penale, Sez. Un., 10/07/2002, n. 30328

Cassazione Penale, Sez. I, 04/04/2014, n. 42043

Cassazione Penale, Sez. III, 01/06/2016, n. 30526

Cassazione Penale, Sez. III, 06/05/2014, n.37837

Cassazione Penale, Sez. V, 12/11/2015, n. 890

Cassazione Penale, Sez. V, 20/12/2016, (ud. 20/12/2016, dep. 16/03/2017), n. 12793

Cassazione Penale, Sez. V, 16/06/2015, n. 33774

Cassazione Penale, Sez. V, 08/01/2016, n. 6916

Cassazione Penale, Sez. V, 17/10/2017, (ud. 17/10/2017, dep. 07/02/2018), n. 5819

Cassazione Penale, Sez. V, 14/09/2015, (ud. 14/09/2015, dep. 18/01/2016), n. 1775

Cassazione Penale, Sez. V, 09/01/2015, (ud. 09/01/2015, dep. 16/04/2015), n. 15940

Cassazione Penale, Sez. V, 09/05/2017, n. 29885

Cassazione Penale, Sez. V, 13/06/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 15/09/2016), n. 38303

Cassazione Penale, Sez. V, 29/05/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 27/11/2018), n. 53182

Cassazione Penale, Sez. V, 19/11/2018, (ud. 19/11/2018, dep. 07/02/2019), n. 6103

Corte Costituzionale, 01/08/2008, n. 327

Tribunale di Catanzaro, 28/03/2018 n. 20411

Direttive UE

Direttiva 2013/34/UE, recepita con d. lgs. 14 agosto 2015, n. 136